

## ACCORDO DI RISERVATEZZA

**1.1** Il Fornitore in esecuzione della Proposta Commerciale sottoscritta tra le Parti rivelerà al Committente informazioni tecniche e/o commerciali inerenti la propria attività ed il suo oggetto sociale, nel prosieguo denominate “Informazioni Confidenziali”.

Per “INFORMAZIONE CONFIDENZIALE” si deve intendere ogni informazione, dato, documento, materiale (trasmesso dal Fornitore al Committente verbalmente, per iscritto o con qualsiasi altro mezzo) che risulti di natura confidenziale e quindi non di pubblico dominio, in possesso e/o generato dal Committente, restando inclusi in tale definizione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- dati tecnici, relativi allo sviluppo e/o alla operatività – funzionalità e/o alla misura dei servizi, dei prodotti o comunque delle prestazioni con particolare riferimento alla realizzazione ed alla progettazione;
- informazioni su quotazioni di prezzo e/o di costo di qualsiasi attività/prodotto;
- processi organizzativi e/o produttivi, e/o formule, e/o “know – how” e loro descrizioni;
- dati, progetti, disegni e schemi tecnici e/o finanziari e/o di marketing;
- piani di marketing e/o strategie;
- notizie e/o informazioni relative a mercati e/o clienti e/o fornitori;
- presentazioni commerciali riservate;
- qualsiasi dato e/o informazione oggetto di privativa;
- le informazioni fornite dal Fornitore durante il rapporto di consulenza e/o collaborazione autonoma e nelle fasi preliminari di discussione e/o negoziazione con i Clienti terzi.

**1.2.** Tutte le informazioni che abbiano quale contenuto quanto sopra elencato dovranno essere considerate in ogni caso INFORMAZIONI CONFIDENZIALI.

**1.3.** Le informazioni fornite oralmente diverranno INFORMAZIONI CONFIDENZIALI qualora siano dichiarate tali prima della loro divulgazione e conformi alle caratteristiche previste nel presente accordo.

**1.4.** Le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI resteranno in ogni caso di proprietà del Fornitore.

PRINCIPI  
FAUSTINA  
13.10.2022  
08:32:15  
GMT+00:00



**1.5** Il presente Accordo non si intende, pertanto, attribuire o far sorgere in capo al Committente alcuna licenza, altro diritto d'uso o altro diritto sulle informazioni rivelate dal Fornitore in conseguenza della esecuzione della Proposta Commerciale.

**2.** Il Committente si impegna inderogabilmente, per sé e per i propri collaboratori, a trattare le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI eventualmente rese note dal Fornitore o comunque apprese nel corso della trattativa o del rapporto fra le medesime Parti, come di seguito indicato:

**2.1.** ogni INFORMAZIONE CONFIDENZIALE non potrà essere divulgata a terzi senza il preventivo benestare scritto da parte del Fornitore che ha reso disponibile l'INFORMAZIONE CONFIDENZIALE;

**2.2.** ogni INFORMAZIONE CONFIDENZIALE non potrà essere utilizzata, riprodotta o ritenuta in qualsiasi forma da parte del Committente, se non per gli scopi per i quali essa sia stata fornita o generata, salvo diverso accordo scritto con il Fornitore;

**2.3.** ogni INFORMAZIONE CONFIDENZIALE dovrà essere custodita dal Committente in luogo sicuro, non accessibile a terzi non autorizzati. Il Committente si adopererà al fine di prevenire la divulgazione delle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI del Fornitore e le sottoporrà alle misure di sicurezza con le quali è solito trattare le proprie informazioni aventi un livello di riservatezza equiparabile a quello delle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI ricevute. Questo livello di riservatezza non potrà comunque essere inferiore al livello di diligenza qualificata di un operatore professionale del relativo settore;

**2.4.** ogni INFORMAZIONE CONFIDENZIALE comunicata e/o generata in applicazione della Proposta Commerciale sottoscritta tra le Parti, verrà divulgata da ciascuna parte solo ed esclusivamente ai propri incaricati e/o dipendenti e/o collaboratori dedicati alla esecuzione delle attività oggetto della Proposta Commerciale, i quali, debitamente informati del carattere confidenziale delle informazioni, verranno anche impegnati a rispettare tutte le clausole previste nel presente accordo di riservatezza.

**2.5.** Il Committente dovrà prendere le necessarie precauzioni onde prevenire la divulgazione delle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI del Fornitore a persone che non abbiano necessità di conoscerle. Il Committente dovrà, inoltre, assicurare c

PRINCIPI  
FAUSTINA  
13.10.2022  
08:32:15  
GMT+00:00



persone estranee all'azienda ma vicine ad essa, non vengano a conoscenza delle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI del Fornitore.

**3.** Le obbligazioni previste all'articolo precedente relative all'utilizzazione ed alla divulgazione delle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI non troveranno applicazione nei seguenti casi, con onere della prova a carico della Parte che invocherà tali esimenti:

**3.1.** INFORMAZIONI CONFIDENZIALI già note alle Parti ricevente prima dell'inizio delle attività concordate nella Proposta Commerciale sottoscritta tra le Parti senza vincolo di riservatezza;

**3.2.** INFORMAZIONI CONFIDENZIALI pubblicate o divenute comunque di pubblico dominio purché ciò non sia la conseguenza: (a) di inadempimento di una delle Parti agli obblighi di cui al presente accordo, ovvero (b) di atto illecito compiuto da terzi;

**3.3.** INFORMAZIONI CONFIDENZIALI divulgate in esecuzione di ordine dell'Autorità Giudiziaria o su richiesta di un'Autorità Governativa o comunque per un adempimento di legge.

**3.4.** INFORMAZIONI CONFIDENZIALI fornite da terzi pienamente legittimati a tale divulgazione;

**3.5.** INFORMAZIONI CONFIDENZIALI siano state divulgate dietro consenso scritto del Fornitore e/o comunque senza violazione del presente Accordo.

**4.** Qualsiasi INFORMAZIONE CONFIDENZIALE fornita dal Fornitore per gli scopi previsti dalla Proposta Commerciale sottoscritta tra le Parti, dovrà essere restituita allo stesso su sua semplice richiesta e in ogni caso dovrà essere restituita alla cessazione e/o alla conclusione di ogni attività prevista nella Proposta Commerciale. La restituzione delle informazioni comporta l'obbligo per il Committente di distruggere e/o far distruggere ogni copia digitale o analogica dell'INFORMAZIONE CONFIDENZIALE. In quest'ultimo caso verrà redatto un verbale di distruzione dal Committente che sarà inviato al Fornitore tramite raccomandata A/R o PEC entro 7 giorni lavorativi dalla cessazione di ogni attività.

**5.** Si ribadisce che resta inderogabilmente escluso che il Committente possa acquisire un diritto di licenza d'uso e/o un diritto di privativa, a qualsiasi titolo, sulle

PRINCIPI  
FAUSTINA  
13.10.2022  
08:32:15  
GMT+00:00



INFORMAZIONI CONFIDENZIALI fornite dal Fornitore in conseguenza della esecuzione della Proposta Commerciale sottoscritta tra le Parti.

**6.** Il Committente si impegna inderogabilmente per tutta la durata della Proposta Commerciale sottoscritta tra le Parti e per i tre anni successivi alla cessazione della stessa a non divulgare le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI fornite dal Fornitore in conseguenza della esecuzione della Proposta Commerciale, a concorrenti, diretti e/o indiretti del Fornitore, a suoi Clienti, a suoi fornitori, ad aziende in concorrenza con il Fornitore.

Nessuna modifica al presente Accordo potrà essere effettuata se non previo accordo scritto tra le Parti. I diritti e gli obblighi previsti nel presente Accordo prevalgono sulle specifiche dizioni e/o leggende eventualmente apposte sulle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI ricevute.

**7.** Il presente accordo e tutti gli impegni in esso previsti vincolano ad ogni effetto il Committente a decorrere dalla sottoscrizione della Proposta Commerciale e per tutta la durata della stessa e comunque fino a sette anni dall'ultima informazione scambiata tra le Parti. Resta inteso tra le Parti che la scadenza, risoluzione o, comunque, la cessazione per qualsivoglia motivo della Proposta Commerciale non produrrà l'effetto di liberare il Committente dall'obbligo di rispettare le disposizioni concernenti l'utilizzo, la protezione e la restituzione delle informazioni confidenziali ricevute prima della data di scadenza o di cessazione della Proposta Commerciale sottoscritta tra le Parti.

**8.** Nessun compenso viene riconosciuto dal Fornitore al Committente per la conservazione e per la tutela delle informazioni confidenziali e/o per qualunque altra attività che il Committente deve porre in atto per l'esecuzione del presente accordo di riservatezza.

**9.** Il presente accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla validità, alla esecuzione ed alla interpretazione del presente accordo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Ancona.

**10.** Qualsiasi modifica o integrazione del presente accordo dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

PRINCIPI  
FAUSTINA  
13.10.2022  
08:32:15  
GMT+00:00



**11** Le Parti sono consapevoli che la sottoscrizione della Proposta Commerciale comporta la piena ed incondizionata accettazione delle Clausole contenute nel presente “Accordo di riservatezza” e lo stesso è da considerarsi come sottoscritto in originale dalle Parti.



PRINCIPI  
FAUSTINA  
13.10.2022  
08:32:15  
GMT+00:00